

CFP TICINO MALPENSA

*Azienda Speciale Consortile dei comuni di:
Somma Lombardo, Sesto Calende, Vergiate,
Arsago Seprio e Golasecca*

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 28/06/2022

**OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA
DI BUONI PASTO ELETTRONICI - DAY RISTOSERVICE S.P.A. -
IMPEGNO DI SPESA € 6.202,00.**

Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI - DAY RISTOSERVICE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA € 6.202,00.

LA DIRETTRICE DEL CFP TICINO MALPENSA

VISTO l'art. 114 del D. Lgs. n. 267/00 "Testo unico degli enti locali" e preso atto della trasformazione del Consorzio Centro di formazione professionale Ticino Malpensa in Azienda speciale consortile CFP Ticino Malpensa a far data dal 01/01/2020 ai sensi del suddetto articolo;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Azienda Speciale CFP Ticino Malpensa;

PREMESSO CHE:

- CFP Ticino Malpensa è ente accreditato presso Regione Lombardia per servizi di istruzione e formazione professionale e servizi al lavoro;
- CFP Ticino Malpensa garantisce tali servizi sotto forma di azienda speciale consortile di comuni, e in quanto tale è organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, ricorrendo tutti e tre i requisiti previsti dalla norma, e precisamente è soggetto:
 - 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - 2) dotato di personalità giuridica;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- per quanto sopra indicato CFP Ticino Malpensa è soggetto all'integrale applicazione del Codice dei contratti negli affidamenti di servizi e forniture ed eventuali lavori, per l'espletamento delle proprie funzioni, nonché alle norme in materia di comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici e di trasparenza connesse;

VISTI:

- il D.Lgs 50/2016 "Codice dei Contratti", e precisamente l'art. 1 "*Oggetto e ambito di applicazione*";
- l'art. 1 c. 2 lett. a) del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020, cd. "Decreto Semplificazione", in relazione all'affidamento diretto;

VISTI altresì:

- la L. 488/1999, così come modificata dal D.L. 168/2004, convertito dalla L. 191/2004, all'art. 26 "*Acquisto di beni e servizi*", e in particolare il comma 3: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (...) La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa (...)*";

- l'art. 1 c. 450 della Legge 296 del 2006, come modificato dall'art. 1 c. 130 della Legge 145 del 2018, che recita: “(...) *le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*”;

VISTE le linee guida n° 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, emesse dall'ANAC, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, con particolare riferimento al contenuto minimo della determina a contrarre;

VISTA la necessità dello scrivente ente di procedere ad un nuovo affidamento per il servizio di buoni pasto elettronici per i propri dipendenti, in quanto il precedente contratto, stipulato tramite convenzione CONSIP, risulta scaduto;

ACCERTATO CHE:

- attualmente è attiva su CONSIP una nuova convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici per le Pubbliche Amministrazioni (“Buoni pasto 9”) stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, con Day Ristoservice S.p.A. per quanto concerne il Lotto 1 (Lombardia);
- tale convenzione prevede l'acquisto di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 5,29 al costo scontato del 16,17% di € 4,43 oltre IVA 4%;
- si calcola che il fabbisogno di buoni pasto per i dipendenti di CFP Ticino Malpensa nell'arco dei prossimi 12 mesi ammonta a circa 1.400 buoni;
- la spesa per l'acquisto di 1.400 buoni pasto elettronici tramite la suddetta convenzione ammonta quindi a € 6.202,00 oltre IVA 4%;

DETERMINA

- di aderire alla convenzione CONSIP “Buoni pasto 9” - Lotto 1, stipulata con Day Ristoservice S.p.A., con sede in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 a Bologna, C.F. 03543000370;
- di procedere, in conformità alle procedure di adesione alla suddetta convenzione, alla prenotazione di n. 1.400 buoni pasti elettronici del valore nominale di € 5,29, fruibili nei prossimi 12 mesi e fatturabili da Day Ristoservice S.p.A. a seguito di specifiche richieste di approvvigionamento di CFP Ticino Malpensa, tramite Ordine Diretto di Acquisto da caricare sulla piattaforma MEPA;
- di prevedere una spesa complessiva di € 6.202,00 oltre IVA 4%;

- di imputare tale costo al bilancio 2022 sul conto n. 0303028, oggetto: "Buoni pasto personale dipendente";
- di chiarire che l'Iva indetraibile è determinata sulla base di percentuale di indetraibilità applicata in via provvisoria nel corrente anno e che la stessa dovrà essere oggetto di conguaglio in relazione alla percentuale definitiva da quantificarsi a posteriori secondo le vigenti disposizioni;
- di dare atto che la spesa sarà liquidata con atti appositi della sottoscritta, a fronte dell'effettiva resa delle prestazioni indicate;
- di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria con i contributi previsti nel bilancio pluriennale di previsione 2022/2024 approvato dall'A.C. con delibera n. 2 del 14/12/2021;
- di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è attribuito il codice CIG derivato ZC236F8CF9;
- di nominare se stessa quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 5 c. 1 della L. 241/90 a s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, non sussistendo situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016;
- di allegare al presente atto l'Ordine Diretto di Acquisto n. 6857561;
- di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.

LA DIRETTRICE DEL CFP TICINO MALPENSA

(Dott.ssa Paola Cerutti)

Firmato olograficamente in originale